



# CITTA' DI CARBONIA

( Provincia Del Sud Sardegna )

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*Delibera N° 19 del 19-02-2019*

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **diciannove** del mese di **Febbraio** alle ore **18:00**, nella Sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta straordinaria, di prima convocazione.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Composto dai Signori:

N.	Cognome e Nome	Presente	Assente	N.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	MASSIDDA PAOLA	X		14	CRAIG MARCO	X	
2	COSSU MANOLO	X		15	LEBIU ADOLFO	X	
3	SERAFINI MARCO ANTONIO	X		16	CAREDDU MAURO		X
4	CERA ELEONORA	X		17	CASTI GIUSEPPE		X
5	PINNA SILVIA		X	18	MORITTU PIETRO		X
6	UCCHEDDU MAURO	X		19	FANTINEL FEDERICO		X
7	MARRAS DANIELA	X		20	FRATERNALE IVONNE		X
8	SODDU SILVIO MARCO	X		21	USAI FABIO		X
9	PIRAS MATTEO	X		22	PIANO BRUNO UGO		X
10	ROSAS ANGELO	X		23	USAI MASSIMO		X
11	SANTORU GIORGIO	X		24	STIVALETTA MICHELE		X
12	LOI ELIO	X		25	GARAU DANIELA		X
13	ZONZA MASSIMILIANO	X					

Num. Presenti: 14 - Num. Assenti: 11

Assessore non Consigliere Comunale, convocato a partecipare senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità della riunione

LAI GIAN LUCA	Presente	LA BARBERA LOREDANA	Presente
CASCHILI LUCA	Assente	SABIU SABRINA	Assente
MANCA MAURO	Presente		
PIRIA VALERIO	Assente		

Partecipa alla seduta il Segretario Generale : SAU GIANTONIO

Il Presidente : MARRAS DANIELA constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull' oggetto sopra indicato.

Il Presidente introduce il punto all'ordine del giorno relativo alla proposta di deliberazione n.6 del 21/01/2019, redatta dall'Ufficio Ragioneria, avente per oggetto "Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "imu" – anno 2019".

Illustra il punto all'ordine del giorno l'Assessore Manca

Il Presidente non registrando ulteriori richieste di intervento né dichiarazioni di voto pone in votazione la Proposta di Deliberazione.

La votazione, per appello nominale, ottiene il seguente risultato:

**CONSIGLIERI PRESENTI 14**

**CONSIGLIERI ASSENTI 11 (Pinna, Careddu, Casti, Morittu, Fantinel, Fraternali, Piano, Usai M., Garau, Usai F., Stivaletta)**

**CONSIGLIERI VOTANTI 13**

**CONSIGLIERI ASTENUTI 1 (Soddu)**

**CONSIGLIERI FAVOREVOLI 13**

Pertanto

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visti i pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. – Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto e il Regolamento Comunale;

Visto il T.U.E.L. – Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il parere dei Revisori dei Conti;

Visto l'esito della votazione;

### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione n.6 del 21/01/2019, redatta dall'Ufficio Ragioneria, avente per oggetto "Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "imu" – anno 2019".

Viene posta in votazione l'immediata esecutività della delibera.

La votazione, per appello nominale, ottiene il seguente risultato:

**CONSIGLIERI PRESENTI 14**

**CONSIGLIERI ASSENTI 11 (Pinna, Careddu, Casti, Morittu, Fantinel, Fraternali, Piano, Usai M., Garau, Usai F., Stivaletta)**

**CONSIGLIERI VOTANTI 13**

**CONSIGLIERI ASTENUTI 1 (Soddu)**

**CONSIGLIERI FAVOREVOLI 13**

Pertanto

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Dichiara immediatamente esecutiva la delibera di approvazione della presente proposta.

## L'ASSESSORE AL BILANCIO

**VISTI** gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), art.1, commi da 639 a 731, che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

**TENUTO CONTO** inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014, n. 5 e dalla Legge 28 dicembre 2015 n° 208;

**TENUTO CONTO** del coordinamento normativo e regolamentare, effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), in vigore dal 1 gennaio 2014, ed oggetto di proposta di modifica ulteriore, all'esame del Consiglio;

**VISTO** il comma 640, dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), il quale dispone che: "L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677";

**VISTO** il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) in materia di aliquote TASI:

Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso **il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;**

**TENUTO CONTO**, del comma 26 dell'art. 1 della Legge 208 del 28 dicembre 2015, come modificato dall'art.1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e dall'art. 1 comma 37 lettera a), in base ai quali, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 era stata sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedevano aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

**DATO ATTO** che tale blocco è cessato nel 2018 e che, pertanto, dal 2019 gli Enti Locali possono aumentare, fra le altre, le aliquote **IMU** e **TASI**;

**CONSIDERATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

*- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*

**VISTI:**

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale

prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

e) il D.M. Interno 07 Dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018) che ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2020-2021 degli enti locali;

**RICHIAMATA** la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- **la riduzione al 50%** dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- **l'esenzione dall'imposta** a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- **la modifica** della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato

A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

**(Il Comune di Carbonia risulta inserito nell'elenco allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, senza alcuna delimitazione, pertanto, come conseguenza, risultano esenti i terreni agricoli ubicati nello stesso Comune);**

- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

**RICORDATO** inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

**TENUTO CONTO** che le modifiche alla disciplina dell'IMU introdotte dalla legge n.

208/2015 comportano una perdita di gettito, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale ed un apposito contributo per l'IMU sugli imbullonati;

**EVIDENZIATO** come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

**Stato:** tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

**Comuni:** tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

**CONSIDERATO** che, il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 può, come previsto dal comma 676 dell'art. 1, Legge n. 147/2013, ridurre l'aliquota TASI, fino all'azzeramento;

**RITENUTO, al fine di semplificare l'imposizione fiscale immobiliare comunale,** di azzerare l'aliquota TASI per l'anno 2019, e contestualmente rimodulare l'aliquota IMU per il 2019;

**VISTA** la proposta di delibera dello stesso organo, con la quale si dispone di azzerare le aliquote TASI;

**DATO ATTO** che, l'azzeramento delle aliquote di cui al punto precedente determina una perdita di gettito per l'Ente, quantificabile in circa € 600.000,00 e ritenuto di potervi farvi fronte mediante il corrispondente aumento, in termini percentuali, dell'aliquota IMU;

**RICHIAMATO** l'articolo 1, comma 677, della Legge n. 147/2013 come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), il quale ha introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;

**TENUTO CONTO del gettito IMU che si sta definendo nell'annualità 2018, delle modifiche applicative a partire dal 2016, dell'attività accertativa in essere, e, ultima, dell'azzeramento delle aliquote TASI per l'anno 2019 (proposta), nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2019, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno proporre di deliberare, per l'anno 2019, le seguenti aliquote:**

FATTISPECIE	Aliquota ‰ (per mille)
<b>Abitazione principale</b> e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	5,5 ‰
<b>Detrazione per abitazione principale € 200,00</b>	
<b>Per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili .</b>	10,1 ‰

**RICHIAMATO** infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

*13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito*

*informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

#### **VISTE:**

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

#### **PROPONE AL CONSIGLIO**

- 1) di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del

presente provvedimento;

**2) di determinare le seguenti Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2019:**

FATTISPECIE	Aliquota ‰ (per mille)
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	5,5 ‰
<b>Detrazione per abitazione principale € 200,00</b>	
Per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili .	10,1 ‰

**di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;**

**4) di determinare la detrazione per abitazione principale (in tutte le ipotesi in cui l'imposta sia dovuta) nella seguente misura: euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;**

**5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019;**

**6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2018 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);**

**7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.**

Letto, confermato e sottoscritto :

IL PRESIDENTE  
DANIELA MARRAS

IL SEGRETARIO GENERALE  
GIANTONIO SAU

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line (art. 124, c.1, del T.U. EE. LL. e art. 32 della L.18 giugno 2009 n. 69) come da relata di pubblicazione allegata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO